## REGOLAMENTO (CE) N. 1076/2002 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2002

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 (4),

visto il regolamento (CE) n. 1789/2001 della Commissione, del 12 settembre 2001, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia (5), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1789/2001.

- A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1789/ (2) 2001, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 giugno 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(\*)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (\*) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (\*) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (\*) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16. (\*) GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.